

*Sulla non ereditarietà dei diritti di uso civico*

I diritti di uso civico, quali diritti personali goduti uti civis, si estinguono con la morte del loro titolare; tuttavia qualora questi abbia agito in giudizio non solo per il riconoscimento di un tale diritto ma anche per il risarcimento del danno subito a seguito della sua violazione, e quindi per una pretesa di carattere patrimoniale trasmissibile agli eredi, la morte della detta parte non fa venir meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e non determina pertanto la cessazione della materia del contendere. Cass., 05-02-1988, n. 1256, in Rep. Fo.it., 1988, n. 8